



All. a)

COMUNE DI OTRANTO

Regolamento comunale della "Commissione per le Pari Opportunità"

(Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.)

INDICE

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Competenze
- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Insediamento e durata in carica
- Art. 6 Presidente
- Art. 7 Funzionamento
- Art. 8 Rapporti Istituzionali
- Art. 9 Motivi di esclusione
- Art. 10 Oneri finanziari
- Art.11 Modifiche al Regolamento

Art. 1 **Istituzione**

1. E' istituita, presso l'Amministrazione comunale di Otranto , la Commissione consultiva e propositiva per le Pari Opportunità.
2. La Commissione ha lo scopo di porre in essere politiche ed azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale che costituiscono discriminazioni, dirette o indirette, legate al genere, alla religione, all'età, all'etnia, alla culturale, alla disabilità, all'appartenenza politica, all'orientamento sessuale ed identità di genere.
3. La Commissione si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra i cittadini in attuazione dei principi sanciti dagli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione Italiana, del D.Lgs.n 198 del 2006, dell' art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 6 dello Statuto comunale.
4. La Commissione esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili e sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali, dell'associazionismo e delle istituzioni culturali presenti sul territorio.

Art. 2 **Finalità**

1. La Commissione per le Pari Opportunità opera per:
 - a) I Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione, accrescendo la consapevolezza sui diritti di uguaglianza indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, da eventuali disabilità, dall'età e dalle tendenze sessuali.
 - b) La Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale di individui o gruppi, vittime di discriminazioni nonché una partecipazione equilibrata alla vita sociale di uomini e donne.
 - c) Il Riconoscimento: favorire e valorizzare la diversità e la parità, evidenziando il contributo positivo che tutti possono dare alla società.
 - d) Il Rispetto: promuovere una società più solidale, sensibilizzando i cittadini sull'importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza, favorendo buone relazioni tra tutti i membri della società in particolare tra i giovani.

Art. 3 **Competenze**

1. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità ed in relazione all' attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità:

- a) promuove e diffonde la cultura delle pari opportunità in tutti i campi e su tutto il territorio comunale;
- b) promuove ed espleta indagini conoscitive e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne e dei soggetti vittime di discriminazioni, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
- c) formula proposte e suggerimenti alla Commissione Servizi Sociali e alla Persona che investono la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazioni;
- d) opera per favorire l'accesso delle donne e dei soggetti vittime di discriminazioni al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale degli stessi, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
- e) elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'amministrazione comunale nei servizi civili, sociali, sanitari, assistenziali e culturali;
- f) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della diversità, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e mass-mediale;
- g) attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscono la cultura della diversità sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);
- h) attraverso gli Uffici del Comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- i) favorisce l'informazione e la conoscenza relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazioni;
- l) favorisce la costituzione di reti di relazione e collaborazione con l'associazionismo, gruppi e organismi, per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte.

Art. 4 **Composizione**

1. La Commissione è istituita con delibera del Consiglio Comunale e deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.
2. È composto da 9 componenti nominati dal Consiglio Comunale all'esito di un sorteggio tra i candidati facenti parte di un elenco formato, previa acquisizione di apposita istanza, da parte di cittadini o di un rappresentante delle associazioni, organizzazioni professionali e culturali, di volontariato (non a scopo di lucro), di istituzioni scolastiche operanti sul territorio, in possesso dei requisiti richiesti per

l'eleggibilità in Consiglio Comunale, che si sono particolarmente distinti nella lotta alle discriminazioni o che abbiano esperienza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico-economico, sociologico, psicologico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali o in ogni ambito di intervento riconducibile alle finalità indicate nell'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Sindaco, mediante pubblico bando, invita gli interessati a far pervenire le relative candidature entro 20 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

4. Le candidature proposte mediante domanda scritta e corredata da un curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze nelle materie di competenza della commissione, devono essere protocollate presso l'Ente.

5. Il possesso dei requisiti richiesti dal bando sarà valutato dall'Ufficio Segreteria che predisporrà opportuno elenco dal quale saranno sorteggiati i candidati.

6. Il Consiglio Comunale provvederà, altresì, a nominare con le medesime modalità del presente articolo comma 2, altri 5 componenti di "riserva" che subentreranno a quelli effettivi nei casi di esclusione, decadenza o dimissione previsti dal medesimo regolamento.

Art. 5

Insedimento e durata in carica

1. La Commissione è insediata entro 20 giorni dalla nomina.

2. La Commissione, nella sua prima riunione, è convocata dal Sindaco / Assessore delegato che, unitamente ai componenti della Commissione, elegge, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta di tutti i propri componenti, il/la Presidente e il/la vicepresidente, con voto limitato a due.

3. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale e sino a nuova nomina dello stesso, che deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione.

Art. 6

Presidente

1. Il/la presidente:

- rappresenta il Comitato all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale;
- convoca e presiede le riunioni dello stesso coordinandone la relativa attività;
- promuove all'Amministrazione l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- propone all'Amministrazione Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi all'attività della Commissione nei limiti della disponibilità di bilancio;
- affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.

2. Il/La vicepresidente coadiuva il/la Presidente e lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7 **Funzionamento**

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno per:
 - la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee;
 - la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale.
2. La Commissione si riunisce su convocazione del/della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio dei suoi componenti possibilmente tre giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 48 ore prima.
3. La Commissione è convocata, altresì, qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi componenti o su richiesta dell'Amministrazione Comunale: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al/alla Presidente.
4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le decisioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei componenti presenti, con voto palese (salvo decisione diversa di almeno i 2/3 dei componenti).
6. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente. I membri decaduti e/o dimissionari saranno sostituiti automaticamente dai membri di riserva già nominati dal Consiglio Comunale secondo l'ordine di sorteggio.
7. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del personale assegnato dall'Amministrazione Comunale, e controfirmato dal/dalla Presidente e dal segretario stesso.
8. Il/La Presidente, su indicazione della Commissione, può invitare ai lavori, su specifici argomenti iscritti all'O.d.G., in qualità di esperto, qualsiasi soggetto dotato di particolari competenze per quel determinato argomento.
9. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.
10. La Commissione può invitare alle proprie riunioni, in base agli argomenti trattati, il Sindaco, gli Assessori, i capigruppo, i Presidenti delle Commissioni Consiliari e i Responsabili dei vari settori per avere delucidazioni, spiegazioni o suggerimenti in merito a determinati progetti o programmi, senza diritto di voto.
11. L'Amministrazione ha facoltà di annullare le decisioni assunte dalla Commissione qualora ravvisasse, nell'attività/proposte della Commissione, delle violazioni dei principi sottesi al presente regolamento.
12. La Commissione, per diffondere l'informazione sulla propria attività, può utilizzare anche gli strumenti informativi del Comune, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
13. La sede è presso il Palazzo Municipale o presso un altro edificio ritenuto idoneo allo scopo.

Art. 8 **Rapporti istituzionali**

1. La Commissione propone alla Commissione Servizi Sociali e alla Persona un programma di attività entro un termine utile per la previsione di eventuali oneri finanziari sul bilancio di previsione.
2. La stessa, inoltre, entro il 30 marzo di ogni anno, invia al Sindaco e a tutti i componenti della Commissione Servizi Sociali e alla Persona una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. La Commissione può chiedere di essere ascoltata dall'Assessore al ramo in relazione agli argomenti di propria competenza.
4. Sulla base delle indicazioni della Commissione e su proposta dell'Amministrazione, il consiglio comunale, può approvare annualmente un programma di iniziative in materia di pari opportunità, determinando obiettivi, priorità e mezzi per attuarli.
5. La Giunta comunale o l'Assessore al ramo può preventivamente consultare la Commissione sugli atti deliberativi concernenti le materie di competenza dello stesso.
6. Gli organi amministrativi comunali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano di disattendere i pareri, le proposte e le richieste della Commissione .
7. Gli uffici dell' amministrazione comunale sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali del medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 9 **Motivi di esclusione**

Uno o più componenti della Commissione possono essere rimossi dall'incarico, in qualsiasi momento, su decisione del Consiglio Comunale, a maggioranza, previa proposta di n. 2 componenti dell'Amministrazione Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi o inadeguati rispetto al ruolo rivestito o ponga in essere gravi violazioni del presente regolamento o della normativa della privacy.

Art. 10 **Oneri finanziari**

Per le sedute della Commissione non è previsto nessun gettone di presenza nei confronti dei componenti. In via assolutamente eccezionale, ove deliberato dalla Giunta Comunale, possono essere rimborsate le spese vive sostenute e documentate a norma di legge dai componenti per l'espletamento delle loro funzioni, laddove il Comune non possa favorire direttamente i servizi e i supporti richiesti.

Art.11

Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Amministrazione Comunale.